

**Carlo Giacobini**

Responsabile del Centro per la documentazione legislativa - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare  
Direzione Nazionale

**Frazionabilità dei permessi: correzioni dell'INPS**

Dopo il recentissimo [Messaggio 15995](#) del 18 giugno 2007 (su cui abbiamo pubblicato un [commento](#)), l'INPS torna sulla questione della frazionabilità oraria dei permessi mensili previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Le precisazioni espresse nel più recente [Messaggio 16866](#) del 28 giugno 2007 sono assai rilevanti poiché definiscono il **numero massimo di ore** di permesso lavorativo nel caso questo venga frazionato.

Nel precedente Messaggio l'INPS aveva ammesso la **frazionabilità in ore** (prima la ammetteva solo in mezza giornate), ponendo il limite massimo a 18 ore mensili. L'INPS ribadisce ora che il limite massimo previsto opera esclusivamente quando i tre giorni di permesso vengono frazionati, anche parzialmente, in ore. Inoltre precisa che il limite di 18 ore è riferito ai casi in cui l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.

Per tutti gli altri casi il monte ore massimo **va ricalcolato** con una **formula diversa** a seconda che l'orario di lavoro sia fissato su base settimanale (la maggioranza dei casi) o su base plurisettimanale e cioè che vari ciclicamente da una settimana all'altra. L'INPS fissa dunque due formule diverse.

Primo caso e cioè **orario di lavoro fissato su base settimanale**, la formula è la seguente:

$$\text{(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali)} \times 3 = \text{ore mensili fruibili.}$$

Secondo caso e cioè **orario di lavoro** fissato su base **plurisettimanale**, la formula è la seguente:

$$\text{(orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali)} \times 3 = \text{ore mensili fruibili.}$$

Per rendere più agevole il conteggio abbiamo predisposto un [foglio di calcolo](#) in Excell. È sufficiente inserire i dati relativi all'orario settimanale e il numero dei giorni lavorativi, desumibili dal proprio contratto, per ottenere in **automatico** il numero di ore di permesso concedibili con la formula della frazionabilità.

---

**Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 28 giugno 2007, n. 16866**

***"Frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992- Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni."***

Si fa seguito al messaggio n. [15995](#) del 18/06/2007 per fornire ulteriori istruzioni in merito alla determinazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel mese, da parte dei lavoratori beneficiari dei tre permessi giornalieri mensili previsti dall'articolo 33 comma 3 della

legge n. 104/1992 per l'assistenza ai disabili in condizione di gravità. Occorre, innanzitutto, premettere che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere.

E' necessario, in secondo luogo, precisare che il massimale di diciotto ore mensili, indicato nel messaggio citato in premessa, si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi. Infatti, l'**algoritmo di calcolo**, da applicare alla **generalità dei lavoratori** con orario normale di lavoro determinato su **base settimanale**, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:

$$\text{(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali)} \times 3 \\ = \text{ore mensili fruibili.}$$

A titolo esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:  $(40/5) \times 3 = 24$

Similmente, l'**algoritmo di calcolo**, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su **base plurisetimanale**, ai fini della commisurazione del massimale in argomento, è il seguente:

$$\text{(orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali)} \times 3 \\ = \text{ore mensili fruibili.}$$

Per tale fattispecie, si riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro plurisetimanale articolato nella seguente maniera: 8 settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana, 4 settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana, 4 settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana. Applicando l'algoritmo sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore mensili. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:  $(35/4,75) \times 3 = 22,10$

IL DIRETTORE CENTRALE GOLINO